

**SERVIZI DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA DI
MACCHINE E IMPIANTI DI PRODUZIONE**

**LEONARDO S.P.A. - DIVISIONE ELICOTTERI
SITO DI ANAGNI, FROSINONE, BRINDISI**

FRAMEWORK AGREEMENT**TRA**

Leonardo Global Solutions S.p.A., con socio unico, con sede in Piazza Monte Grappa, n. 4 - 00195 Roma, Capitale Sociale Euro 51.000.000,00, Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. n. 08436391000, in persona di **Alessandro Ocera** munito dei necessari poteri ("**LGS**")

E

R.EM. S.r.l., con sede in Patrica (FR), alla via Ferruccia, 16/a – 03010 , Partita IVA 02240470605 e C.F. n. 02240470605, in persona di Sig.ra Pace Adele nella sua qualità di Amministratore unico munito dei necessari poteri ("**Appaltatore**").

(LGS e l'Appaltatore di seguito sono congiuntamente indicate come le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**").

PREMESSO CHE:

- LGS, *service provider* del Gruppo Leonardo, ha indetto una procedura settiva in favore delle Società come di seguito definite per l'affidamento dei Servizi meglio descritti nell'Allegato A – Capitolato Tecnico IMM 033 22;
- all'esito di tale procedura è stato selezionato l'Appaltatore quale soggetto idoneo alla esecuzione dei Servizi in quanto in possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari richiesti durante la procedura selettiva e la fase negoziale;
- LGS ha intenzione di sottoscrivere con l'Appaltatore il presente Framework Agreement ("**FA**"), al quale le Società potranno aderire ai sensi dell'art. 4 del FA medesimo;
- per "**Società del Gruppo**" si intendono le società controllate e/o partecipate, direttamente o indirettamente da Leonardo S.p.A. stessa e per "**Società Esterne**" si intendono: Leonardo Divisione Elicotteri (congiuntamente definite le "**Società**") che possano aderire al presente ai sensi;
- le Parti intendono, pertanto, formalizzare con il presente FA, da valere ad ogni effetto di legge, gli accordi raggiunti in merito ai termini, alle condizioni e alle modalità di esecuzione dei Servizi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

onde costituire, per quanto di ragione, parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le Parti in epigrafe individuate si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E ORDINE DI PREVALENZA DEI DOCUMENTI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente FA, ancorché non materialmente allegati, e i documenti di cui al comma 2 (“**Allegati**”) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente FA.

1.2 Sono da considerarsi altresì parte integrante e sostanziale del FA i seguenti Allegati:

- **Allegato A** – Capitolato Tecnico IMM 003/22 (n.17 pagine);
- **Allegato B** – Capitolato d'Oneri (n.38 pagine);
- **Allegato C** – Documento Economico (n.4 pagine);
- **Allegato D** – Informativa Privacy (n.5 pagine);
- **Allegato E** – Condizioni Generali di fornitura per servizi di manutenzione specialistica di macchine e impianti di produzione LEONARDO S.P.A. – Divisione Elicotteri sito di Anagni, Frosinone, Brindisi (n.56 pagine);
- **Allegato 1** – Capitolato Tecnico IMM 003/22 Elenco macchine/impianti stabilimenti di Anagni e Frosinone (n.7 pagine);
- **Allegato 2** – Capitolato Tecnico IMM 003/22 Elenco macchine/impianti stabilimento di Brindisi (n.2 pagine);

1.3 Le Parti espressamente convengono che i documenti che compongono il FA sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati sistematicamente. In caso di conflitto, si applica il comma 4 del presente articolo.

1.4 Quale ordine di prevalenza dei documenti, le Parti espressamente convengono che in caso di contrasto tra il FA e gli Allegati, le disposizioni del FA sono da ritenersi prevalenti su quelle di cui agli Allegati. Nel caso in cui vi sia un contrasto tra le disposizioni delle Condizioni e gli altri Allegati, prevalgono le Condizioni. Nel caso in cui vi sia un contrasto tra le disposizioni del Capitolato Tecnico e quelle di un altro Allegato, le disposizioni del Capitolato Tecnico sono da ritenersi prevalenti.

1.5 Resta espressamente inteso fra le Parti che i termini e le condizioni di cui al FA e alle Condizioni, agli Allegati e agli Ordini, nell'ordine di prevalenza sopra indicato, sono da ritenersi altresì prevalenti, laddove in contrasto, con i termini e le condizioni generali stampigliate sull'Ordine emesso dalla Società in adesione al FA.

1.6 Le previsioni del FA, delle Condizioni, degli Allegati e degli Ordini prevalgono sulle condizioni di servizio dell'Appaltatore e, conseguentemente, tutte le clausole e/o condizioni che siano scritte su lettere, fatture, o aggiunte dallo stesso sugli Ordini e qualsiasi altro documento emesso dall'Appaltatore, che non siano conformi alle suddette previsioni, si considereranno come non apposte.

ART. 2 – DEFINIZIONI

2.1 Salvo che non sia diversamente specificato nel presente FA, tutti i termini in esso utilizzati con iniziale maiuscola hanno lo stesso significato dei corrispondenti termini definiti nelle Condizioni e negli altri Allegati.

ART. 3 – OGGETTO

3.1 Il presente FA disciplina i termini e le condizioni in base ai quali l'Appaltatore fornirà i Servizi alla Società qualora quest'ultima aderisca al FA secondo le modalità indicate al successivo art. 4 (*Adesione della Società*) del FA.

3.2 Subordinatamente all'adesione della Società, l'Appaltatore accetta, senza riserve né restrizione alcuna, e quindi si impegna a fornire tutti i Servizi secondo i termini e le condizioni di cui al presente FA e relativi Allegati.

3.3 Su richiesta della Società, i termini e le condizioni contenuti nelle Condizioni potranno essere modificati congiuntamente dalla Società medesima e dall'Appaltatore secondo le modalità indicate nelle Condizioni stesse.

ART. 4 – ADESIONE DELLA SOCIETÀ

4.1 Le Parti espressamente convengono che ciascuna delle Società potrà aderire in qualsiasi momento al FA mediante l'emissione di un Ordine.

4.2 Con l'emissione dell'Ordine, la Società:

- aderirà al FA accettandone i termini e le condizioni contenuti nel medesimo e nei suoi Allegati;
- indicherà i Servizi che l'Appaltatore dovrà fornire;
- provvederà a designare insieme all'Appaltatore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, il proprio responsabile ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni;
- indicherà i Siti della Società presso i quali l'Appaltatore dovrà fornire i Servizi;
- autorizzerà l'Appaltatore a trasmettere a LGS i dati relativi al personale impiegato nella fornitura dei Servizi, ai volumi richiesti all'Appaltatore e dallo stesso forniti.

4.3 I singoli Ordini emessi dalle Società e dall'Appaltatore dovranno fare riferimento al FA, riportarne il numero ed essere sottoscritti durante il periodo di validità ed efficacia del FA medesimo.

4.4 La Società nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Appaltatore con l'emissione dell'Ordine avrà la facoltà - alle stesse condizioni contrattuali - di ampliare il numero delle attività richieste, oppure variare laddove possibile il livello di fornitura di alcuni Servizi attraverso la sottoscrizione con l'Appaltatore di un atto aggiuntivo all'Ordine.

4.5 Resta inteso che, ogni Società che aderisce al presente FA lo fa in ragione dei propri fabbisogni e limitatamente alle proprie esigenze, pertanto senza vincolarsi in alcun modo a effettuare una richiesta minima di Servizi.

4.6 In caso di mancata adesione al FA da parte delle Società, nonché in caso di mancata richiesta dei Servizi, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo sia nei confronti delle Società che di LGS dall'Appaltatore, il quale sarà tenuto alla fornitura dei Servizi, solo a seguito della richiesta dei Servizi da parte delle Società che abbiano aderito al FA.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

5.1 LGS si impegna a trasmettere il presente FA ed i suoi Allegati a tutte le Società ed a segnalare alle stesse l'Appaltatore.

5.2 L'Appaltatore si impegna a mantenere ferme e ad estendere tutte le condizioni negoziate con LGS a tutte le Società. Qualora l'Appaltatore concludesse con taluna delle singole Società o con soggetti terzi negoziazioni migliorative rispetto a quelle convenute nel presente FA, l'Appaltatore si impegna ad applicare tali condizioni migliorative anche a tutte le altre Società.

5.3 L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare periodicamente a LGS lo status di adesione delle Società al FA ed il relativo volume dei Servizi forniti.

5.4 LGS si riserva il diritto di instaurare una procedura di *auditing* al fine di verificare quali Società hanno dato corso al presente FA.

ART. 6 – RISERVATEZZA

6.1 Le Parti si obbligano a preservare la riservatezza di qualsiasi informazione, in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto ricevuta od ottenuta, che sia chiaramente indicata come "confidenziale" all'atto di comunicazione. L'informazione verbale di natura confidenziale dovrà essere chiaramente espressa e, in ogni caso, confermata per iscritto entro i 30 giorni lavorativi seguenti. Esse comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni e qualsiasi informazione comunicata o comunque appresa in occasione dei rapporti di collaborazione tra le Parti concernente prodotti, materiali, procedimenti produttivi, organizzazione aziendale e tecnica, strategia commerciale, obiettivi e risultati, anche intermedi, di attività di ricerca di una delle Parti tra cui: disegni, progetti, dati finanziari, modelli o formule matematiche, specifiche tecniche, tecnologia anche non brevettata o non brevettabile, *know-how* e, più

in generale, ogni dato o informazione di natura tecnica, commerciale, finanziaria ed economica ("**Informazione Confidenziale**").

6.2 Le Informazioni Confidenziali come sopra identificate, comunicate da una delle Parti all'altra, rimangono di esclusiva proprietà della Parte che le ha comunicate e la Parte che le ha ricevute non potrà utilizzarle, soprattutto non potrà sfruttarle commercialmente.

6.3 Ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Confidenziali scambiate, tra i rispettivi rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti, in esecuzione di tutte le attività del presente FA. Qualora dalla violazione di tale obbligo derivi a LGS pregiudizio, quest'ultimo potrà rivalersi sull'Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà di risolvere il presente FA ai sensi dell'art. 1456 c.c.

6.4 Ciascuna Parte, pertanto, si impegna:

- a mantenere il massimo riserbo circa dette Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra Parte, garantendo altresì un sistema di tutela delle stesse di livello uguale a quello normalmente adottato per proprie informazioni di pari riservatezza;
- ad usare le Informazioni Confidenziali ricevute unicamente allo scopo di eseguire i propri obblighi relativi al presente FA;
- a non divulgare, non riprodurre o comunicare a terzi le Informazioni Confidenziali ricevute, eccetto che su espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dalla Parte che ha originato l'informazione stessa;
- ad attuare tutte le misure per evitare che i propri dipendenti, collaboratori e consulenti possano divulgare le Informazioni Confidenziali.

6.5 Restano escluse dagli obblighi suddetti solo le informazioni che:

- sono già in possesso delle Parti alla data di sottoscrizione del presente FA;
- sono di pubblico dominio già alla data di sottoscrizione del presente FA senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
- divengono di pubblico dominio dopo la data di sottoscrizione del presente FA senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
- sono legalmente ottenute da terzi senza alcun vincolo di riservatezza;
- sono divulgate per obbligo di legge o su richiesta della Magistratura.

6.6 Ciascuna Parte s'impegna sin d'ora:

- a restituire, dietro richiesta scritta della Parte che le ha originate, le Informazioni Confidenziali ricevute o a rilasciare eventuale opportuna dichiarazione della loro completa distruzione secondo le istruzioni ricevute dalla Parte suddetta;
- a non rifiutare, ostacolare o comunque impedire tale restituzione o distruzione;
- a non trattenere copie, estratto o riproduzioni, in qualsivoglia forma o supporto, delle informazioni confidenziali di cui l'altra Parte abbia richiesto la restituzione o distruzione.

6.7 La durata dell'obbligo di riservatezza decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente FA fino a 3 (tre) anni successivi alla scadenza.

ART. 7 – DURATA E RECESSO

7.1 Il presente FA sarà valido dal 1 giugno 2023 fino al 31 maggio 2025. Il Contratto non potrà essere rinnovato tacitamente.

7.2 In relazione ai risultati conseguiti nel periodo di validità del presente FA, LGS si riserva la facoltà – cui l'Appaltatore presta, sin d'ora, il proprio consenso – di disporre, agli stessi patti e condizioni, una proroga del presente FA di ulteriori 12 (dodici) mesi. La facoltà potrà essere esercitata, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A/R.

7.3 Le Parti espressamente convengono che il singolo Ordine è efficace dalla data della sua sottoscrizione fino alla data di scadenza del FA, fermo restando che l'efficacia dell'Ordine è condizionata alla vigenza del FA ed in ogni caso terminerà alla scadenza o cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dell'efficacia del FA medesimo.

7.4 LGS si riserva la facoltà di recedere dal presente FA anticipatamente rispetto alla scadenza sopra fissata, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento con un preavviso scritto, anche via fax – ed in tal caso farà fede la data del fax – di 30 (trenta) giorni.

7.5 In caso di esercizio del diritto di recesso da parte di LGS, non sarà dovuta alcuna somma all'Appaltatore a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo per lo scioglimento anticipato, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 8 – RISOLUZIONE

8.1 Il presente FA si risolverà di diritto:

- qualora l'Appaltatore dovesse essere sottoposto a procedura concorsuale e/o chiedesse di essere ammesso a concordato;
- nel caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui agli articoli: 6 (*Riservatezza*), 9 (*Divieto di cessione del FA*), 10 (*Normativa Anticorruzione, Modello di Organizzazione*,

Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, Codice Anticorruzione e Codice Etico) e 11 (Tutela dei dati personali);

- qualora fosse accertata l'insussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione del presente FA, nonché per la stipula del medesimo;
- nel caso sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i., o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i.;
- nel caso sia stata emanata sentenza di condanna di primo o secondo grado o passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi di LGS, delle Società, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura dei Servizi;
- nel caso in cui sia stata applicata all'Appaltatore la sanzione interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b), e c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

8.2 Resta, tuttavia, espressamente inteso fra le Parti che quanto sopra è in aggiunta e non in pregiudizio del diritto di LGS di ottenere il risarcimento del danno subito.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL FA

9.1 È espressamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma ed a qualsivoglia titolo del presente FA e dei relativi diritti ed obbligazioni da parte dell'Appaltatore, se non previa autorizzazione scritta da parte di LGS. Qualsiasi cessione effettuata in violazione del suddetto divieto è da ritenersi nulla e priva di effetto nei confronti di LGS. L'inadempimento, anche parziale a tale obbligo, comporta la risoluzione del presente FA, salvo il diritto di LGS al risarcimento del danno patito.

9.2 L'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione del FA ad altre Società del Gruppo Leonardo.

ART. 10 – SUBAPPALTO

10.1. È fatto divieto all'Assuntore di affidare i Servizi anche parzialmente in subappalto a Terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società. Nel caso in cui la Società autorizzi l'Assuntore ad affidare a Terzi l'esecuzione parziale dei Servizi, tutti gli obblighi e gli oneri previsti per l'Assuntore dal Contratto e dai suoi Allegati saranno validi e impegnativi anche per i Subappaltatori Autorizzati.

10.2. Nel caso in cui la Società autorizzi l'Assuntore a subappaltare a Terzi l'esecuzione parziale dei Servizi, l'Assuntore si impegna e si obbliga a fare sottoscrivere a detti Terzi un accordo che rispecchi le

previsioni del Contratto, garantendosi inoltre la facoltà di recedere con effetto immediato dall'accordo di subappalto (di seguito "Subappaltatori Autorizzati").

10.3. Nonostante il rilascio da parte della Società dell'autorizzazione ad affidare in subappalto l'esecuzione dei Servizi, l'Assuntore resta in ogni caso responsabile in solido nei confronti della Società della puntuale ed esatta esecuzione dei Servizi e terrà la Società indenne rispetto ad ogni danno derivante alla stessa per fatto del Subappaltatore Autorizzato.

10.4. Qualora nel corso della esecuzione dei Servizi il Subappaltatore autorizzato si rivelasse, ad insindacabile giudizio della Società, non idoneo ad eseguire i Servizi, sarà facoltà della Società di revocare immediatamente l'autorizzazione al subappalto e di ottenere quindi l'allontanamento del Subappaltatore Autorizzato entro i termini stabiliti dalla Società.

10.5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la conseguente possibilità, per la Società di risolvere il Contratto in danno dell'Assuntore.

ART. 11 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01, CODICE ANTICORRUZIONE E CODICE ETICO

11.1 Nell'esecuzione del FA l'Appaltatore dovrà agire nel pieno rispetto della normativa anticorruzione applicabile (di seguito "**Leggi Anticorruzione**").

11.2 L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o subcontraenti tutti i principi contenuti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da LGS ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i (di seguito "**Modello 231**"), nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo (di seguito congiuntamente "**Codici**"), disponibili sul sito web di LGS, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare.

11.3 L'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Modello 231 e/o nei Codici e/o nelle Leggi Anticorruzione costituirà grave inadempimento e darà facoltà a LGS e/o alla Società di risolvere il rapporto contrattuale mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inosservanza.

11.4 Nell'eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi tale inosservanza, in attesa dei relativi accertamenti, LGS e/o la Società avrà facoltà di sospendere e/o risolvere l'esecuzione del rapporto contrattuale mediante invio di lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze da cui possa desumersi ragionevolmente l'inosservanza.

11.5 I costi derivanti e conseguenti all'esercizio del diritto di risolvere o sospendere l'esecuzione del rapporto contrattuale saranno a carico dell'Appaltatore, il quale sarà altresì responsabile del risarcimento degli ulteriori danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione compiuta.

11.6 L'Appaltatore avrà altresì l'obbligo di manlevare e tenere indenne LGS e/o la Società in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

12.1 Le Parti danno atto che la prestazione dei Servizi non comporta alcun trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**") e delle disposizioni, italiane ed europee, in materia di dati personali (di seguito congiuntamente la "**Normativa Privacy Applicabile**").

12.2 Le Parti prendono altresì atto che nel corso dell'esecuzione del presente FA, anche in sede precontrattuale, potrebbero entrare in possesso di informazioni personali riguardanti i dipendenti, amministratori, funzionari e altri rappresentanti dell'altra Parte ("**Dati dei Contatti Business**"). Le Parti, in conformità alla Normativa Privacy Applicabile, tratteranno i dati dei Contatti Business esclusivamente per finalità connesse al presente FA, tra cui l'esecuzione e la tenuta del rapporto contrattuale, finalità amministrativo-contabili e l'esecuzione di obblighi di legge.

12.3 Qualora, durante l'esecuzione del FA e in occasione della prestazione delle attività di fornitura di cui al medesimo, la LGS e l'Appaltatore constatino che è necessario trattare dati personali ai sensi della Normativa Privacy Applicabile e del cui trattamento LGS è titolare ("**Titolare del Trattamento**" o "**Titolare**"), le stesse si impegnano sin d'ora al rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Privacy Applicabile, nei ruoli rispettivamente assunti da ciascuna parte nell'ambito del trattamento dei dati personali.

12.4 In tale ultimo caso LGS nominerà l'Appaltatore, che accetterà, Responsabile del trattamento ("**Responsabile**"), con un atto di nomina ("**Emendamento Privacy**") che verrà concordato tra le medesime e, conseguentemente, l'Appaltatore si obbligherà, in virtù di tale nomina, a rispettare le previsioni poste a proprio carico dal Titolare del Trattamento, adempiendo agli obblighi previsti a proprio carico dalla Normativa Privacy Applicabile.

ART. 13 – ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

13.1 Per tutti gli effetti dipendenti dal FA, LGS e l'Appaltatore eleggono domicilio ciascuno come indicato in epigrafe presso la propria sede.

13.2 Ogni comunicazione tra le Parti, da effettuarsi in base o con riferimento al FA, dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere trasmessa all'indirizzo eletto quale domicilio con una o più delle seguenti modalità:

- inviate, a mezzo posta raccomandata o assicurata con ricevuta di ritorno, alla Parte interessata all'indirizzo specificato di seguito;

- inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata - PEC (conformemente al Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie pubblicato sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2005);
- inviate a mezzo Posta Elettronica semplice con conferma di ricezione da parte del destinatario;
- inviate a mezzo corriere.

13.3 Le citate comunicazioni inviate conformemente alle suddette modalità si riterranno validamente effettuate solo nel momento in cui saranno ricevute dal destinatario.

13.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che le comunicazioni dovranno essere inviate a:

LGS:

Indirizzo: Via Giovanni Agusta, 520 – Cascina Costa - 21017

Attenzione: Carlo Bonicalzi

Cellulare: +39 3386324445

E-mail: carlo.bonicalzi@leonardo.com

L'Appaltatore:

R.E.M. S.r.l

Indirizzo: Via Ferruccia, 16/A – 03010 Patrica (FR)

Attenzione: Alfredo Evangelisti

Telefono: +39 0775 830116 Cellulare: +39 3480807238

E-mail: info@rem-motori.it

13.5 I messaggi per posta elettronica devono essere inviati a tutti gli indirizzi di cui sopra, salvo diversa indicazione precedentemente comunicata.

13.6 Ogni modifica del domicilio ovvero del numero di fax ovvero degli indirizzi di posta elettronica dovrà avvenire per iscritto con preavviso di almeno due giorni.

13.7 Qualora l'Appaltatore non presenti per iscritto le sue osservazioni entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento, le comunicazioni stesse saranno considerate integralmente accettate e decadranno per l'Appaltatore tutti i diritti di avanzare riserve.

ART. 14 – MISCELLANEA

14.1 Modifiche. Qualunque modifica, aggiunta o deroga, sia al presente FA ed ai suoi Allegati deve risultare da comunicazione scritta ed accettata dalla controparte.

14.2 Nullità parziale. La nullità parziale del presente FA o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero FA.

14.3 Autonomia delle Parti. Le Parti confermano che esse sono e restano imprese indipendenti e conservano la propria autonomia e pertanto tra loro non c'è vincolo di *affectio societatis*. Nessuna disposizione del presente FA, potrà essere interpretata nel senso di creare una *Joint Venture*, associazione in partecipazione, consorzio, società o altri tipi di associazione, rapporto di agenzia tra le Parti.

ART. 15 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Il presente FA è disciplinato dalla legge italiana.

15.2 Per qualsiasi controversia inerente al presente FA sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma anche in deroga agli ordinari criteri di competenza applicabili.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

16.1 Con la sottoscrizione del presente FA s'intende assorbito e superato ogni precedente accordo o intesa relativa al medesimo oggetto.

16.2 L'Appaltatore dichiara di avere letto attentamente e compreso tutti i termini e le clausole, nessuna esclusa, contenute nel presente FA e nei suoi Allegati. Il presente FA viene firmato in duplice originale, per accettazione e senza riserva alcuna dalle Parti.

.....

(Luogo e data di firma di LGS)

.....

(Luogo e data di firma dell'Appaltatore)

Leonardo Global Solutions S.p.A.**R.E.M. S.r.l.**

Il Procuratore

Il Procuratore

(Alessandro Ocera)

(Adele Pace)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole del FA: Art. 7 (*Durata e Recesso*), Art. 8 (*Risoluzione*), Art. 9 (*Divieto di cessione del FA*), Art. 10 (*Normativa Anticorruzione, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, Codice Anticorruzione e Codice Etico*), Art. 11 (*Tutela dei dati personali*) e Art. 14 (*Legge Applicabile e Foro Competente*).

.....

(Luogo e data di firma dell'Appaltatore)

R.E.M. S.r.l.

Il Procuratore

(Adele Pace)